



A.D. MDLXII

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (art. 39 dello Statuto)

(Regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2011)

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'elezione del Direttore del Dipartimento, a norma dell'articolo 39, dello Statuto dell'Ateneo.

Articolo 2 - Elettorato attivo e passivo

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio del Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni.
2. L'elettorato passivo è esteso, altresì, ai professori di seconda fascia a tempo pieno qualora nelle prime due votazioni non si raggiunga il quorum previsto.
3. In caso di indisponibilità dei professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno.
4. L'elettorato passivo è riservato al professore che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 3 - Indizione delle elezioni

1. L'elezione è indetta dal Direttore del Dipartimento in carica, almeno un mese prima della scadenza del mandato o, nel caso di dimissioni o di altra causa di cessazione del Direttore, il professore di ruolo di prima fascia con maggiore anzianità di servizio nel ruolo – ovvero, in caso di parità, dal più anziano di età – convoca entro 30 giorni il Consiglio del Dipartimento per l'elezione del Direttore.
2. L'avviso di indizione delle elezioni indica il periodo di durata del mandato, l'ubicazione del seggio elettorale, la data e l'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni, che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi; esso è immediatamente reso pubblico nel sito web dell'Ateneo.

Articolo 4 - Commissione elettorale

1. Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Direttore costituisce una Commissione elettorale composta da tre professori e presieduta dal professore di ruolo con maggiore anzianità di grado accademico e di servizio.
2. La Commissione elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, decide sulle eventuali controversie, reclami o ricorsi, dichiara regolari i risultati delle elezioni e trasmette al Rettore i risultati del voto per il successivo decreto di nomina.

Ufficio Affari Generali

Università degli Studi di Sassari – Piazza Università, 21 – 07100 Sassari – CF e P.Iva 00196350904 – Tel. 079/228211

Articolo 5 – Votazione ed elezione

1. Ciascun elettore esprime una sola preferenza.
2. Risulta eletto il professore di prima fascia a tempo pieno che ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in una delle prime due votazioni; nel caso in cui non si raggiunga per due votazioni il quorum previsto per la predetta elezione, risulta eletto il professore di prima o seconda fascia che ha conseguito il maggior numero di voti.
3. Le votazioni per l'elezione del Direttore sono valide se vi partecipa la maggioranza degli elettori.

Articolo 6 - Nomina

1. Il Direttore del Dipartimento è nominato con decreto del Rettore, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta.

Articolo 7 - Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione dello Statuto dell'Ateneo, l'elezione dei Direttori dei Dipartimenti è indetta dal Rettore con proprio decreto, nel quale sono indicate le modalità di costituzione delle Commissioni elettorali, prevedendo un'unica giornata di votazione, da tenersi il 16 gennaio 2012.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Poiché sussistono ragioni di urgenza, il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione da parte del Rettore.